



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “BILANCIO E PARTECIPATE” UFFICIO “ENTRATE TRIBUTARIE”

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2022.

Relazione istruttoria e illustrativa sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- con Delibera di Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018, è stata disposta l'istituzione, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 667 e 668 della citata L. 147/2013, della Tariffa corrispettiva (TARIC), in considerazione dell'introduzione, ancorché in forma sperimentale, di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti;
- secondo quanto disposto dalla legge 147/2013, la Tariffa corrispettiva viene applicata e riscossa per anno solare dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, vale a dire, nello specifico, dall'Azienda comunale per la Tutela Ambientale - l'ACTA S.p.A., interamente partecipata dal Comune;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- l'approvazione delle tariffe rimane di competenza del Consiglio Comunale che vi provvede, secondo quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 e dal comma 169 dell'art. 1, della L. 296/2006, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto e validato secondo la procedura definita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);
- il Comune di Potenza non ha approvato il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre 2021, avvalendosi, di fatto, delle seguenti proroghe:
 - proroga al 31 marzo 2022 concessa con Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (G.U. Serie Generale n. 309 del 30-12-2021);
 - proroga al 31 maggio 2022 concessa con l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15;

- il comma 651, dell'art. 1, L. 147/2013, prevede che *“il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- il successivo comma 652, della L. 147/2013, così come modificato dall'articolo 57-bis, D.L. 124/2019, conv. dalla Legge 157/2019, stabilisce: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”*.

Considerato che:

- la Tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. La commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri stabiliti dal D.M. Ambiente del 20 aprile 2017, ai fini della realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi a criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata ai costi generali del servizio (strutture fisiche, risorse umane e strumentali), agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, allo spazzamento delle strade, alla pulizia del territorio e ai costi amministrativi di gestione (riscossione ed accertamento) e da una quota variabile riferita ai costi di raccolta e di trattamento delle varie frazioni di rifiuto e rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;
- il costo del servizio validato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera ARERA n. 443/2019 e 363/2021, dall'Ente di governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche di Basilicata (EGRIB), con provvedimento n. 170 del 24 maggio 2022, a valere per il periodo regolatorio 2022-2025 stabilito da ARERA, è stato determinato nel modo seguente:
 - Euro 14.895,377,79, di cui Euro 4.679,200,43 per costi fissi e Euro 10.216.177,36 per costi variabili, per l'anno 2022;
 - Euro 15.645.768,07, di cui Euro 4.894.352,83 per costi fissi e Euro 10.751.415,24 per costi variabili, per l'anno 2023;
 - Euro 15.361.579,50, di cui Euro 4.453.940,26 per costi fissi e Euro 10.907.639,24 per costi variabili, per l'anno 2024;
 - Euro 15.443.718,55 di cui Euro 4.536.079,31 per costi fissi e Euro 10.907.639,24 per costi variabili, per l'anno 2025;
- i costi complessivi del servizio vengono ripartiti tra tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sulla base della qualità dei servizi resi e del numero dei servizi messi a disposizione, oltre che dai parametri stabiliti dalla Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii, indipendentemente dal loro utilizzo e tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti e delle frazioni avviate al riciclo;

- le tariffe per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, devono essere quantificate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

Considerato, ancora, che:

- la quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, All. 1, del D.P.R. 158/1999;

- la quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie tariffabile ai sensi del regolamento vigente le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc), secondo le previsioni di cui al punto 4.3, All. 1, del D.P.R. 158/1999;

- ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica la sola quota fissa della Tariffa calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad uno. Le medesime unità immobiliari si considerano utenze domestiche con un solo occupante e soggette quindi alla sola quota fissa, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale ovvero da persone giuridiche, a condizione che detti locali non siano utilizzati ai fini dello svolgimento di un'attività economica;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa della Tariffa è calcolata sulla base di un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

Rilevato che:

- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);

- con l'operatività a regime del sistema di misurazione dei rifiuti, la parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è commisurata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, determinata in relazione al numero di conferimenti effettuati nell'anno solare per le differenti frazioni di rifiuto, fatto salvo quanto di seguito previsto come standard minimo di conferimento (Smc);

- in considerazione delle differenti modalità di raccolta differenziata presenti sul territorio, la misurazione della quantità di rifiuto conferito dovrebbe avvenire, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, mediante pesatura indiretta, con rilevazione del volume dei rifiuti determinato dalla dimensione del contenitore esposto dall'utente o dalla capacità del sacco conferito dall'utente ovvero dalla dimensione dell'apertura di conferimento dei contenitori con limitatore volumetrico;

- nel caso di misurazione del rifiuto, la quantità di rifiuto conferito per le diverse frazioni di riferimento è calcolata come sommatoria del prodotto del volume espresso in litri del contenitore/sacco conferito per lo svuotamento, o del volume accessibile nel caso di contenitore con limitatore volumetrico, moltiplicato per il coefficiente di peso specifico della singola frazione di rifiuto di riferimento. Tale sommatoria moltiplicata per il numero dei conferimenti annui rilevati determina il quantitativo di rifiuti da assoggettare annualmente a tariffazione, detratto quanto già fatturato a titolo di conferimento minimo;

- per le utenze domestiche aggregate (condomini), il peso/volume assegnato a ciascuna utenza è definito in ragione del numero dei componenti del nucleo familiare riferito all'utenza. A tal fine, il riparto tra le singole utenze avviene mediante i coefficienti Kb, di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

- nel caso di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate, che non conferiscano i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche, per la determinazione del peso conferito sono utilizzati i coefficienti di produttività K_d , di cui alla Tabella 4a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999;

- nella determinazione della parte variabile della Tariffa viene conteggiato uno standard minimo di conferimento (Smc), così definito:

a) per le utenze domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato applicando i coefficienti K_b al 50% della quantità di rifiuto urbano residuo (Rur) stimata per l'anno di riferimento;

b) per le utenze non domestiche, un quantitativo di chilogrammi di rifiuto determinato nella misura del 50% della produzione potenziale, come risultante dall'applicazione dei coefficienti K_d ;

- lo standard minimo di conferimento (SMC) è finalizzato, da un lato, a garantire un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e, dall'altro, ad assicurare la copertura del ciclo complessivo di raccolta dei rifiuti, suddivisa nelle varie frazioni di rifiuto. Detto standard minimo viene addebitato d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione;

- per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, lo standard minimo di conferimento (Smc) è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);

- come già riportato, l'articolo 57-bis del D.L. 124/2019, conv. dalla L. 157/2019, nel modificare il comma 652 della Legge 147/2013, ha previsto la facoltà per i comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe, ai limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. n. 158/1999 per i su indicati coefficienti K_b , K_c e K_d , consentendo alle amministrazioni di poter mitigare il carico tariffario che si registrerebbe su talune categorie di utenza con l'applicazione dei coefficienti di legge;

Considerato che non sono ancora disponibili comprovati dati statistici per la quantificazione dei rifiuti conferiti dalle differenti tipologie di utenza e per la ripartizione dei costi fissi e dello standard minimo di conferimento tra utenze domestiche e non domestiche;

Ritenuto, pertanto:

- di avvalersi della su descritta possibilità di graduazione dei coefficienti K_b , K_c e K_d , non solo ai fini del riparto tra i singoli utenti dei rifiuti conferiti da utenze aggregate, ma anche ai fini della ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche, nonché ai fini della quantificazione dello standard minimo di conferimento riferibile a ciascuna utenza e di procedere alla determinazione delle tariffe relative all'anno 2022 secondo gli stessi criteri utilizzati per l'anno 2021, nel rispetto dei parametri di legge e, nello specifico, come segue:

- Costi fissi e Standard minimo di conferimento (Smc) vengono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche in percentuali pari rispettivamente a circa il 34% e 66% del totale, tenuto conto della produzione potenziale di rifiuti attribuita storicamente alle due tipologie di utenza ed ottenuta applicando al coefficiente K_d massimo previsto per ciascuna categoria di utenza l'incremento massimo di legge, con conseguente determinazione della quantità di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche calcolata moltiplicando le superfici delle categorie di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 per detto coefficiente di produttività (K_d), determinandosi, per differenza rispetto al totale dei rifiuti raccolti e certificati con il MUD, la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;

- per le utenze domestiche:

- i coefficienti K_a , per la determinazione della quota fissa della tariffa, corrispondono ai valori stabiliti dalla tabella 1a dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999;

- i coefficienti Kb, per la determinazione dello standard minimo di conferimento, corrispondono ai valori minimi stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 1 del D.P.R. N. 158/1999 e sono articolati in relazione al numero degli occupanti;
 - ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, si applica solo la quota fissa della tariffa calcolata sulla base di n. 1 componente;
 - per le abitazioni a disposizione di soggetti non residenti o iscritti all'AIRE e per le seconde case dei soggetti residenti, purché non locate o date in comodato d'uso a terzi, la quota fissa e lo standard minimo di conferimento è pari a quello previsto per le abitazioni con un numero di occupanti pari ad 1 (uno);
- per le utenze non domestiche:
- sono confermati gli stessi criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe 2021 e dei relativi coefficienti Kc e Kd come esplicitati nella delibera n. 43/2021 di approvazione delle relative tariffe;
 - i costi variabili sono ripartiti tra le utenze in misura corrispondente ai rifiuti effettivamente conferiti, detratta, per ciascuna utenza, la quota applicata a titolo di standard minimo di conferimento. Per le utenze domestiche aggregate e per le utenze non domestiche presenti all'interno di utenze aggregate che non conferiscono i rifiuti in maniera separata dalle utenze domestiche la quota variabile della singola utenza è determinata applicando ai rifiuti conferiti dall'utenza aggregata i medesimi coefficienti, rispettivamente Kb e Kd, stabiliti ai fini della determinazione dello standard minimo di conferimento;

Dato atto che l'articolazione tariffaria proposta consente di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2022 indicati nel Piano Economico Finanziario predisposto dal ACTA S.p.A. e validato dall'EGRIB con Determinazione n. 170 del 24 maggio 2022 avente ad oggetto "Validazione ex deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF del PEF 2022-2025 del Comune di Potenza", determinato per l'anno 2022 in complessivi Euro 14.895.377,79 così distinto:

- COSTI FISSI = Euro 4.679,200,43
- COSTI VARIABILI Euro 10.216.177,36

cui vanno sommati gli importi delle agevolazioni e riduzioni tariffarie poste a carico del Piano tariffario pari a Euro 394.221,00;

Considerato che:

- dal costo del servizio così quantificato per Euro 15.289.598,79 vanno detratti, ai fini della determinazione delle tariffe, € 59.229,56 a titolo di contributo del MIUR per le scuole statali (dato 2021) ed € 436.604,00 a titolo di costi TARIC per gli immobili comunali, esenzioni e agevolazioni a carico del bilancio comunale (dati bilancio 2021), per un costo netto da coprire con Tariffa per a Euro € 14.793.765,23;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 666 della legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92, nella misura fissata del 5%;

Rilevato che:

- nell'esercizio della facoltà prevista dal comma 12 dell'articolo 18 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (Taric) che dispone "(...) è sempre possibile per il Gestore, anche per esigenze di liquidità, emettere fatturazioni in acconto per l'anno corrente in base alle tariffe dell'anno precedente, in misura non superiore all'80% del totale del costo del servizio", ACTA S.p.A. ha provveduto ad emettere il ruolo di acconto per l'anno 2022 applicando le tariffe dell'acconto deliberate dall'Ente comunale per l'anno 2021;

- deve dunque procedersi con l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022 da applicare in sede di saldo o conguaglio, in base ai dati del Piano Economico Finanziario del servizio per l'anno 2022 validato dall'EGRIB;

Considerato, ancora, che:

- l'art. 106 del D. L. 34/2020 ha previsto, tra le altre misure, lo stanziamento a favore dei Comuni di somme dirette a coprire le perdite di gettito TARI connesse all'emergenza Covid-19 e che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, è stata determinata la quota riconosciuta a favore del Comune a titolo di perdita di gettito di TARI, così come si rileva dalla Tabella 1 dell'allegato 3, parte integrante del decreto n. 212342 del 3 novembre 2020;

- analogo stanziamento è stato disposto con l'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis) con cui è stato istituito un fondo destinato ai Comuni, finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI a favore delle sole utenze non domestiche, il cui riparto tra gli Enti territoriali è stato disciplinato con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2021, con avviso pubblicato in G.U. n. 161 del 07/07/2021;

- l'utilizzo di tali fondi attende la conclusione della fase di verifica e rendicontazione finale degli importi utilizzati a valere per gli anni 2020 e 2021;

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire che quanto degli stanziamenti di cui all'art. 106 del D. L. 34/2020 e all'articolo 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 non liquidato per le finalità di cui agli anni 2020 e 2021 potrà essere utilizzato per la riduzione, in forma uguale ed in uguale misura tra tutte le categorie di utenze (domestiche e non domestiche), delle tariffe del saldo 2022, qualora l'importo residuo venisse definito prima dell'emissione del ruolo a saldo;

Dato atto che:

- la Tariffa rifiuti, giusta disposto articolo 1, comma 668, L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Gestore del servizio;

- la relativa disciplina è demandata al Regolamento adottato dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 52, del D. Lgs. 446/97 con Delibera n. 42 del 30 luglio 2021, successivamente modificato con Deliberazione n. 40 del 29 aprile 2022;

- in virtù di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 52, D. Lgs n. 446/97, per quanto non disciplinato dal Regolamento oggetto della presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. dalla L. 214/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine del 14 ottobre dello stesso anno e che detta pubblicazione costituisce condizione di validità ed efficacia delle stesse, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lett. c) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, che prevede che al Bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo, altresì, che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine

- alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espresso dal Responsabile della U.D. "Bilancio e Partecipate";
 - alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che è stato richiesto il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000, il quale sarà allegato alla presente proposta di deliberazione;

Visti:

- l'art. 42 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18. agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto del Comune di Potenza;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone al Consiglio comunale di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, ai fini della determinazione della Tariffa corrispettiva (TARIC) dovuta per l'anno 2022, la ripartizione del costo complessivo del servizio soggetto a tariffa tra Utenze domestiche e Utenze non domestiche come risulta dall'Allegato n. 1;
3. di approvare le tariffe della TARIC per l'anno 2022 per le Utenze domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come riportate nell'Allegato n. 2;
4. di approvare le tariffe della TARIC per l'anno 2022 per le Utenze non domestiche, ripartite per quota fissa e quota variabile, come da Allegato n. 3;
5. di approvare, tanto per le utenze domestiche che per le non domestiche, la tariffa puntuale relativa alla quota variabile dovuta per l'anno 2022 in € 0,496510 per Kg di rifiuto conferito;
6. di dare atto che gli allegati dal n. 1 al n. 3 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario relativo all'anno 2022, così come validato dall'EGRIB, e delle banche dati dei contribuenti e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
8. di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2022 garantisce, al netto delle minori entrate per riduzioni, una copertura del 100% dei costi di gestione del servizio rifiuti;
9. di dare atto che sull'importo della Tariffa corrispettiva si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 502/1992 nella misura del 5%;

10. di dare atto che a norma dell'articolo 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 214/2011, la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale;

Infine, con votazione separata

11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante il termine ultimo per l'approvazione fissato in data 31 maggio 2022.

Potenza, 28 maggio 2022

Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Partecipate
dott. Vito Di Lascio

F.to
L'Assessore al Bilancio – Tributi - Patrimonio
avv. Gianmarco Blasi

Oggetto: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA (TARIC) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2022

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: FAVOREVOLE

Potenza, 28 maggio 2022

Il Dirigente
dott. Vito Di Lascio

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Potenza, 28 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Vito Di Lascio

ALLEGATO 1

Gestione Rifiuti - PEF-TARIFFE ANNO 2022**IN EURO**

ACTA SpA - Comune di Potenza			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
SOMMANO	4.679.200,43	10.216.177,36	14.895.377,79
	31,41%	68,59%	100,00%

% COPERTURA 2021	100%
------------------	------

PREVISIONE ENTRATA			14.895.377,79
MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI (a sommare)			394.221,00
TARIC IMMOBILI COMUNALI E RIDUZIONI A CARICO FISCALITA' GENERALE (a detrarre)			436.604,00
CONTRIBUTO MIUR SCUOLE STATALI (a detrarre)			59.229,56
RECUPERO EVASIONE			0,00
ENTRATA TEORICA DA TARIFFA	4.647.280,09	10.146.485,14	14.793.765,23
DA FATTURARE	4.647.280,09	10.146.485,14	14.793.765,23

COSTI	Parte fissa	Parte variabile	TOTALE
UTENZE DOMESTICHE	1.615.706,25	3.527.598,76	5.143.305,02

UTENZE NON DOMESTICHE	3.031.573,84	6.618.886,38	9.650.460,21

ACTA SpA - Comune di Potenza

UFFICIO TARIC

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE ANNO 2022

Famiglie	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA (a saldo)
	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
			sud						
Famiglie di 1 componente	38,1%	80,3	0,81	0,60	0,430242	34,57	55,29	55,29	89,86
Famiglie di 2 componenti	24,8%	92,3	0,94	1,40	0,499294	46,09	129,02	64,51	175,11
Famiglie di 3 componenti	18,4%	93,4	1,02	1,80	0,541787	50,59	165,88	55,29	216,47
Famiglie di 4 componenti	14,6%	96,1	1,09	2,20	0,578968	55,63	202,74	50,69	258,37
Famiglie di 5 componenti	3,3%	99,6	1,10	2,90	0,584280	58,20	267,25	53,45	325,45
Famiglie di 6 o più componenti	0,8%	103,8	1,06	3,40	0,563033	58,45	313,33	52,22	371,77
Superfici domestiche accessorie		33,0	0,81	0,00	0,430242	14,18	-	-	14,18
Totale (escluso pertinenze)	100%	88,8		Media	0,532934		Media	55,24	

ACTA SpA - Comune di Potenza

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE ANNO 2022

Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE (Saldo)
	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,971248	2,141209	3,112457
2 Cinematografi e teatri	1,424497	3,104753	4,529250
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,899329	4,175358	6,074687
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,719494	5,920443	8,639937
5 Stabilimenti balneari	1,510830	3,318874	4,829704
6 Esposizioni, autosaloni	2,460495	5,395847	7,856342
7 Alberghi con ristorante	2,179912	4,774897	6,954808
8 Alberghi senza ristorante	1,834579	4,014767	5,849347
9 Case di cura e riposo	4,705156	10,299216	15,004373
10 Ospedali	6,172820	13,489618	19,662438
11 Uffici, agenzie	3,884991	8,457776	12,342768
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali	3,410159	7,419290	10,829449
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,669159	8,029535	11,698693
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,359824	9,506969	13,866793
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,928158	8,564837	12,492995
16 Banchi di mercato beni durevoli	5,136822	11,187818	16,324640
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,568411	5,593909	8,162320
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,661913	3,640056	5,301969
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,964079	4,293124	6,257203
20 Attività industriali con capannoni di produzione	1,424497	3,104753	4,529250
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,942496	4,282418	6,224914
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,338317	16,021598	23,359915
23 Mense, birrerie, amburgherie	11,007476	23,981543	34,989019
24 Bar, caffè, pasticceria	5,525321	12,044302	17,569623
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6,733985	14,667283	21,401268
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	6,733985	14,742225	21,476211
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,539812	20,839319	30,379131
28 Ipermercati di generi misti	7,122484	15,555885	22,678369
29 Banchi di mercato generi alimentari	7,230401	15,791418	23,021819
30 Discoteche, night club	1,661913	3,640056	5,301969